

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3383-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 15 febbraio 2006

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle attività produttive
col Ministro della salute
e col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame interviene in materia di inquinanti organici persistenti, sostanze chimiche dotate di proprietà tossiche che resistono alla degradazione e che si propagano per mezzo dell'aria, dell'acqua e delle specie migratrici, causando così un tipo di inquinamento che oltrepassa le frontiere nazionali e rende pertanto indispensabile un intervento a livello internazionale. In questo settore venne adottata nel 1979 la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, ratificata dall'Italia nel 1982, con la quale ci si prefiggeva di proteggere l'ambiente e la salute dagli inquinanti a carattere transfrontaliero. Alla Convenzione ha poi fatto seguito una serie di Protocolli attuativi volti a definire impegni per gli Stati aderenti in merito al controllo e alla riduzione delle emissioni di alcune sostanze inquinanti.

Lo scopo del disegno di legge è quello di ratificare un ulteriore Protocollo alla medesima Convenzione, risalente al 1998 e concernente appunto gli inquinanti organici persistenti sopra richiamati. Entrato in vigore nel 2003, il Protocollo in oggetto si pone l'obiettivo di controllare, ridurre o eliminare le dispersioni in atmosfera di inquinanti organici persistenti attraverso la messa al bando della produzione e dell'utilizzo di alcune sostanze organiche tra le più pericolose e persistenti presenti in commercio, mediante una notevole restrizione del loro uso e l'introduzione delle migliori tecnologie disponibili, nonché mediante l'individuazione di limiti alle emissioni da fonti fisse di un selezionato numero di prodotti di provata pericolosità. Attualmente il documento regola l'uso di sedici sostanze o gruppi di sostanze, ma è contemplata la possibilità di estendere il controllo ad altri inquinanti se-

condo una procedura specificata nel testo del Protocollo.

I Paesi aderenti sono tenuti al rispetto di alcuni obblighi, il primo dei quali attiene all'eliminazione della produzione e dell'uso delle sostanze riportate nell'allegato I del documento, mentre il secondo è relativo alla restrizione dell'uso di altre sostanze elencate all'allegato II. Nel successivo allegato III sono poi specificati gli inquinanti che dovranno essere soggetti a una riduzione delle emissioni e nell'allegato IV si stabilisce l'introduzione di valori limite per le sostanze ivi individuate. Le Parti sono inoltre tenute ad adottare le migliori tecnologie disponibili nelle applicazioni industriali individuate come principali fonti fisse di emissione degli inquinanti organici persistenti, nonché ad applicare le misure di controllo raccomandate all'allegato VII.

Il Protocollo sollecita altresì lo sviluppo e il mantenimento di un inventario delle emissioni, la creazione di una banca dati relativa alla produzione e alla vendita delle sostanze soggette a restrizioni d'uso, la promozione di scambi di informazioni e tecnologie in grado di ridurre l'insorgenza e l'emissione di inquinanti organici persistenti e di sviluppare alternative economicamente valide, la diffusione al pubblico di informazioni sulla pericolosità e sul rischio connesso all'uso di tali sostanze e al modo di ridurlo.

La Commissione ha modificato il provvedimento, nel senso di recepire le indicazioni desumibili dal parere della Commissione Bilancio.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, nel testo come emendato.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

29 novembre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CICCANTI)

15 febbraio 2006

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nel presupposto che:

le indicazioni della relazione tecnica costituiscano parametri inderogabili al fine di rispettare i limiti di spesa indicati per ciascuna delle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 3;

si darà attuazione ad eventuali emendamenti di cui all'articolo 14 dell'Accordo comportanti oneri solo successivamente all'approvazione di apposito provvedimento legislativo che quantifichi gli oneri stessi e individui la relativa copertura;

gli eventuali costi di adeguamento degli impianti di incenerimento dei rifiuti derivanti dalla parte IV dell'Annesso V dell'Accordo saranno coperti dalla tariffa sui rifiuti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997,

esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione dei commi 1 e 2 dell'articolo 3 con i seguenti:

«1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:

a) la spesa di euro 81.000 per l'anno 2006 e di euro 60.000 a decorrere dall'anno 2007, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;

b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2006, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;

c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno 2006, per l'elaborazione e l'aggiornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;

d) la spesa di euro 27.500 per l'anno 2006 e di euro 14.000 a decorrere dall'anno 2007, per lo scambio di informazioni periodiche tra le Parti;

e) la spesa di euro 22.970 a decorrere dall'anno 2006 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 242.870 per l'anno 2006 e a euro 208.370 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza, relativo agli inquinanti organici persistenti, con annessi, fatto a Aarhus il 24 giugno 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:

- a) la spesa di euro 81.000 per l'anno 2005 e di euro 60.000 a decorrere dall'anno 2006, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;
- b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno 2005, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;
- c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno 2005, per l'elaborazione e l'ag-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Al fine di dare piena attuazione agli obblighi derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1 sono autorizzate:

- a) la spesa di euro 81.000 per l'anno **2006** e di euro 60.000 a decorrere dall'anno **2007**, per la realizzazione e l'aggiornamento dell'inventario delle emissioni delle sostanze;
- b) la spesa di euro 25.000 a decorrere dall'anno **2006**, per la promozione della diffusione di informazioni presso il pubblico;
- c) la spesa di euro 86.400 a decorrere dall'anno **2006**, per l'elaborazione e l'ag-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

giornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;

d) la spesa di euro 27.500 per l'anno 2005 e di euro 14.000 a decorrere dall'anno 2006, per lo scambio di informazioni periodiche tra le Parti;

e) la spesa di euro 23.630 a decorrere dall'anno 2005 per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 243.530 per l'anno 2005 e **pari** a euro 209.030 annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

giornamento di piani di ricerca ed il monitoraggio;

d) la spesa di euro 27.500 per l'anno **2006** e di euro 14.000 a decorrere dall'anno **2007**, per lo scambio di informazioni periodiche tra le Parti;

e) la spesa di euro **22.970** a decorrere dall'anno **2006** per la partecipazione di esperti a riunioni negoziali.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro **242.870** per l'anno **2006** e a euro **208.370** annui a decorrere dall'anno **2007**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2006-2008**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2006**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. *Identico.*

Art. 4.

(*Entrata in vigore*)

Identico